



sent. n. 128/2019

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

~~composta dai seguenti magistrati:~~

~~dott. Angelo Canale~~ ~~Presidente~~

dott. Antonio Galeota Consigliere

~~dott.ssa Giuseppa Maneggio~~ ~~Consigliere relatore~~

dott.ssa Giuseppina Maio _____ Consigliere

dott. Marco Smirolto Consigliere

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 52083 del registro di segreteria proposto da TARANTINO Nunzio Giuseppe, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Corrado CARRUBBA e Federico TITOMANLIO, entrambi del Foro di Roma, e elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via di Vigna Murata n. 1, in forza di procura in calce all'atto di appello **avverso** la sentenza n. 365/2016 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia, depositata in data 5 ottobre 2016, notificata in data 20 gennaio 2017.

~~Visti gli atti di appello e tutti gli altri atti e documenti di causa;~~

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 aprile 2019, con l'assistenza della segretaria sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, dr.ssa Giuseppa Maneggio, l'avv. Titomanlio e l'avv. Carrubba per l'appellante, l'avv. Lorusso per l'interveniente Automobil Club nonché per la Procura generale il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Alessandra Pomponio;
Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha condannato il dott. TARANTINO Nunzio Giuseppe, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società A.C. Foggia Gestore S.r.l. ed al tempo stesso di direttore generale dell'Automobile Club Foggia, al pagamento, in favore di quest'ultimo ente, della somma di € 808.274,22, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali, in relazione alle somme riscosse dalla Gestore S.r.l. (ora in fallimento) non riversate all'AC Foggia a partire dal 2009, relative alle quote associative ed alle licenze CSAI.

A seguito della segnalazione della fattispecie dannosa ad opera del Direttore ad interim dell'Automobile Club di Foggia, Guglielmo Parisi, e degli accertamenti istruttori effettuati, il Tarantino era stato convenuto in giudizio dalla Procura territoriale, che gli aveva contestato taluni illeciti contabili posti in essere nel periodo in cui lo stesso aveva svolto, nel contempo, funzioni di direttore generale dell'Automobil Club di

Foggia e funzioni di amministratore unico e legale rappresentante della Società Automobil Club Foggia Gestore s.r.l.

In particolare, la Procura aveva contestato la somma di € 927.465,36 - somma comunicata dall'Automobile Club di Foggia e relativa alle quote associative ed alle licenze CSAI riscosse dalla società fallita e mai riversate.

Il requirente contestava, pertanto, tale somma al Tarantino quale agente contabile e richiedeva, altresì, il sequestro conservativo dei suoi beni, confermato con ordinanza n. 12 del 20.01.2015 del giudice designato.

Interveniva in giudizio l'Automobile Club Foggia, in persona del Commissario straordinario pro tempore, chiedendo la condanna del Tarantino al pagamento a favore dell'AC di Foggia della somma di € 927.465,36 ovvero della maggior somma accertata in corso di causa.

All'esito dell'udienza del 23.9.2015 veniva depositata l'ordinanza n. 178/2015 del 9.10.2015 con cui, rilevata la necessità di un approfondimento istruttorio al fine di chiarire alcuni aspetti contabili concernenti l'individuazione del danno contestato al convenuto, veniva demandato al Procuratore regionale l'onere di svolgere ulteriori accertamenti istruttori.

La Procura regionale, in data 12.02.2016 depositava l'istanza di fissazione di una nuova udienza per la discussione del giudizio allegando, nel contempo, la nota dell'A.C. di Foggia con la

documentazione a corredo.

Come detto, con sentenza n. 365/2016 depositata il 5.10.2016 la Corte territoriale ha accolto la domanda della Procura regionale, riconoscendo la responsabilità amministrativo-contabile del Tarantino e condannandolo al risarcimento del relativo danno in favore dell'Automobile Club Foggia.

In particolare, il Giudice di primo grado: in primo luogo, ha riconosciuto la propria giurisdizione sulla base della natura di ente pubblico dell'ACI e del principio dell'unicità del bilancio dell'ACI e degli Automobile Club federati, affermati anche dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI; ha ritenuto pienamente ammissibile l'intervento in causa dell'Automobile Club Foggia, titolare di un interesse concreto meritevole di tutela; ha respinto le eccezioni di genericità dell'atto di citazione sollevate dal convenuto, avendo la Procura contabile ben delineato le ragioni della domanda risarcitoria; ha respinto l'eccezione di nullità della citazione per la dedotta irregolarità della delega istruttoria conferita dal requirente al curatore del Fallimento Automobile Club Foggia Gestore s.r.l., ritenendo che il relativo accertamento istruttorio potesse essere disposto ai sensi dell'art. 5, co. 6 d.l. 453/1993; ha evidenziato la sussistenza a carico del Tarantino degli obblighi dell'agente contabile, in relazione ai quali non aveva fornito in giudizio alcuna prova del puntuale adempimento, né alcuna

giustificazione del mancato riversamento delle somme incassate

dalla fallita Automobile Club Foggia Gestore s.r.l.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Tarantino che ha eccepito:

-il difetto di giurisdizione, considerata la doppia natura giuridica dell'ACI: una privatistica, che riguarda la funzione di federazione sportiva, e l'altra pubblicistica che riguarda le altre funzioni. Le entrate derivanti dalla riscossione delle quote associative e dei contributi per le licenze dell'allora C.S.A.I. sarebbero entrate privatistiche riguardanti l'attività sportiva automobilistica svolta dall'A.C.I., con conseguente carenza di giurisdizione della Corte dei conti sulle stesse. Non si potrebbero considerare, infatti, di natura pubblica le somme dovute per le quote associative o gli introiti per il C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica) - oggetto del giudizio - attesa la natura esclusivamente volontaristica del rapporto associativo, estinguibile con la semplice rinuncia a non rinnovare l'annuale tessera associativa. Solo le entrate derivanti dalla gestione dei servizi di riscossione delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici (imposte relative al P.R.A. o la riscossione delle tasse automobilistiche) rientrerebbero nella giurisdizione contabile;

-nullità della citazione, e, quindi erroneità della sentenza ove nega la nullità della citazione per incompletezza e genericità, essendo stato fatto un riferimento indistinto, relativamente alla

somma complessivamente richiesta, sia alle quote associative che ai contributi per licenze CSAI. Né la sentenza avrebbe sufficientemente motivato il rigetto dell'eccezione per la mancanza della causa petendi che non potrebbe essere individuata nella qualità di agente contabile del Tarantino, situazione che potrebbe integrare solo una condizione preliminare di soggezione alla giurisdizione contabile.

-carezza, illogicità ed illegittimità della motivazione.

a) In particolare difetto di istruttoria e nullità degli accertamenti disposti in violazione, costituzionalmente orientata, degli art. 14 e ss. del R.D. 1038/33, attuale art. 55 cgc. Omessa ammissione di CTU.

L'appellante lamenta un'istruttoria lacunosa in quanto essa sarebbe stata affidata all'AC Foggia, controinteressata e costituita nel giudizio, e alla Curatela, soggetti che, essendo in evidente conflitto di interesse, si sarebbero limitati a produrre loro documenti a partite contabili orientate preventivamente alla colpa dello stesso. Né il P.M. avrebbe svolto alcun accertamento come recita, peraltro, l'art. 55 c.g.

Ha osservato che fino al 2012 tutti i conti consuntivi dell'AC di Foggia risultavano approvati dall'ACI.

Il giudice di prime cure aveva omesso di valutare compiutamente e statuire sulla consistenza probatoria della presunta perdita di AC Foggia, la sua esatta quantificazione, anche con riferimento alla cifra totale già censurata dal Giudice

Delegato del fallimento; sulla specifica richiesta di CTU/relazione gestionale tecnico contabile terza; sul perché fosse stata ritenuta sufficiente una prima istruttoria rimessa alla curatela con mera produzione documentale, peraltro non esaustiva.

b) In particolare, assenza di prova della illiceità delle spese del gestore.

L'appellante ha eccepito l'assenza di prova della illiceità delle spese del Gestore considerato che i ritardi nei pagamenti sarebbero stati determinati da una volontà del Gestore nell'interesse dell'AC azionista. Andava considerato, infatti, che i prenditori dei numerosi assegni circolari contestati sarebbero stati in realtà creditori o del Gestore o di AC Foggia mentre le somme prelevate in contanti sarebbero state utilizzate per pagamenti sotto i mille euro, soglia consentita, a favore comunque di soggetti che avevano rilasciato (ad esempio lavoratori o piccoli artigiani) quietanze non ricercate dalla Procura.

In pratica, per poter operare, il Gestore avrebbe assunto una serie di oneri (quali ad esempio: fitto locali per sede della società e dell'Automobile Club di Foggia; spese per utenze e per pulizie locali, spese per allestimento hardware e software necessario all'erogazione dei servizi all'utenza automobilistica e spese per l'allestimento della nuova sede dell'Automobile Club Locale di Foggia anno 2008, spese per le manifestazioni sportive

realizzate, in particolar modo il Rally del Gargano ed altri eventi motoristici), che sarebbero stati soddisfatti tramite le quote associative e le licenze sportive Csaì.

c) Omessa valutazione della situazione patrimoniale e creditoria del gestore e di AC Foggia sotto la gestione Tarantino e successivamente per fatti di altri.

Il Tarantino ha osservato, in proposito, che AC Foggia aveva significativi crediti che superavano la somma non riversata e oggetto di condanna (il credito per il lodo arbitrale Margherita di Savoia, il credito per transazione Cerignola, il credito verso il Comune di Cerignola, verso agenti e precedenti collaboratori), tutti crediti frutto della positiva attività dell'appellante e non incassati per colpa di chi è succeduto allo stesso.

d) omessa valutazione della compensatio lucri cum danno, essendo state le spese che AC Foggia ed il Gestore avevano affrontato per cassa comunque rivolte al soddisfacimento di interessi pubblici sia di AC Foggia che degli enti locali e delle forze di polizia.

e) erroneità della sentenza per aver affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale, facendo riferimento ad una asserita omessa corretta registrazione delle operazioni contabili, in assenza di specifiche indagini sulla contabilità del gestore e sulle finalità delle spese più volte citate, che avrebbero determinato i ritardi a causa di una difficile situazione finanziaria e di cassa sia di AC Foggia che del

gestore a cui il Tarantino avrebbe in buona fede cercato di far fronte.

f) omessa considerazione dell'apporto causale di altri soggetti che negli anni incriminati avrebbero svolto ruoli sia istituzionali che di garanzia in AC Foggia, con particolare riferimento al Collegio dei Revisori dei Conti del tempo, già oggetto di rilevati avanzati addirittura dalla successiva gestione commissariale di AC Foggia (che però non si sarebbe comunque attivata per il recupero degli ingenti crediti lasciati dal Tarantino, neppure quelli verso la Gestore oggetto del presente giudizio).

La difesa ha concluso chiedendo nel merito assolvere l'appellante; in via graduata, disporre una congrua riduzione del danno.

L'Automobile Club Foggia è intervenuta nel giudizio di appello - con atto di intervento, notificato via PEC il 6 settembre 2017 - a sostegno delle ragioni della difesa erariale, insistendo per il rigetto del gravame proposto dal Tarantino in quanto inammissibile ed infondato. Ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di giurisdizione contabile essendo stato il Tarantino chiamato a rispondere del proprio operato quale ex amministratore dell'Automobile Club Foggia - nonché dipendente dell'Automobile Club Italia, ente pubblico non economico dinanzi al Giudice contabile in virtù dell'art. 8, c. 3 della l. n. 70/1975 (c.d. legge sul para Stato) che prevede che per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi dai

dipendenti si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. Inoltre il dott. Tarantino nel caso di specie avrebbe assunto anche la qualifica di agente contabile.

Quanto alla presunta carenza istruttoria della Procura che non avrebbe indagato sulla causa dei ritardi nel riversamento delle somme per tasse automobilistiche, l'interveniente ha ricordato che sul Tarantino, nel doppio ruolo rivestito, gravavano i doveri di corretta gestione dei beni e dei valori di pertinenza dell'AC Foggia e a fronte della contestazione di ammanco di somme di pertinenza pubblica e, comunque, del ritardo nel riversamento delle somme per tasse automobilistiche regionali, lo stesso Tarantino avrebbe dovuto fornire la prova positiva che i ritardi nel pagamento da parte della società fallita non fossero a lui imputabili o che si fossero verificati per caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell'art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e successivo art. 194.

Quanto al ruolo dell'Automobile Club Foggia nel giudizio di primo grado, ha precisato di aver tentato di far valere le proprie ragioni di credito mediante domanda di insinuazione allo stato passivo nel fallimento della Automobile Club Foggia Gestore S.r.l. ma tale domanda sarebbe stata rigettata proprio su proposta della Curatela, sul presupposto (errato, a parere della AC) della carenza di prova. L'AC ha precisato, al riguardo, che, per il tempo necessario a far valere di propri diritti nell'ambito della procedura fallimentare, l'archivio dell'Automobile Club di

Foggia era stato nella esclusiva disponibilità della Società Fallita e quindi si era trovato nell'impossibilità oggettiva di proporre opposizione allo stato passivo stante la *vacatio* dell'organo commissariale dal 27.7.2014 al 9.1.2015, durante la quale era intervenuto il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Automobile Club Foggia Gestore S.r.l.

Da ultimo, in relazione agli asseriti ma non dimostrati vantaggi che l'AC avrebbe conseguito, l'Automobile Club Foggia ha affermato di sopportare ancora oggi le conseguenze di una confusa (per non dire spregiudicata) gestione dei rapporti tra l'Ente e la sua partecipata (ormai fallita) nel periodo in cui il Tarantino era direttore generale dell'Ente e amministratore della società partecipata.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello con ogni conseguenza in ordine agli onorari e alle spese del giudizio.

In data 18 marzo 2019 la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, nelle quali, dopo avere ripercorso i fatti di causa, ha confutato i singoli motivi di appello ed ha chiesto la reiezione del gravame con la condanna dell'appellante alle spese anche del secondo grado.

Con memoria depositata in data 27 marzo 2019 parte appellante ha reiterato tutti i motivi di appello aggiungendo, peraltro, che in un contenzioso successivo ai predetti fatti processuali è stato lo stesso ACI a chiedere la responsabilità di numerosi soggetti che a vario titolo possono avere contribuito ad arrecare danno

al soggetto Gestore quali organi di gestione o controllo di AC Foggia. Soggetti che - ad avviso dell'appellante - avrebbero dovuto essere convenuti nel giudizio contabile.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2019 i legali della parte appellante hanno diffusamente esposto quanto già evidenziato ed argomentato in atti concludendo per l'accoglimento dell'appello.

L'avv. Lorusso, per l'Automobile Club, ha confermato quanto dedotto nell'atto di intervento depositato concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

Il rappresentante della Procura generale ha, anch'esso, insistito per il rigetto dell'appello.

La causa è stata, pertanto, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

Col primo motivo l'appellante reitera le difese già svolte in primo grado in ordine alla carenza di giurisdizione, considerata la doppia natura giuridica dell'ACI: una privatistica, che riguarda la funzione di federazione sportiva, e l'altra pubblicistica che riguarda le altre funzioni.

Osserva il Collegio che deve essere affermata la giurisdizione del giudice contabile, E', infatti, certa la natura pubblicistica dei proventi provenienti dalle tessere sociali ACI, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che,

pronunciandosi sulla natura giuridica dell'ACI lo ha qualificato quale ente pubblico, sulla base del suo statuto, come definitivamente modificato con DM del 27/11/2012. E' stata infatti riconosciuta la sua natura di ente pubblico non economico che tutela gli interessi dell'automobilismo italiano e, quindi, in considerazione di tale finalità, tutto il denaro che ad esso affluisce ha natura pubblica (Corte dei conti sez. Sicilia n.544/2017).

Sarebbe irrilevante, poi, anche la diversa "tipologia" degli introiti dell'Automobile Club Italia e dei Club provinciali permanendo la natura giuridica pubblica dell'ACI per espressa volontà legislativa anche a seguito della trasformazione delle federazioni sportive in associazioni con personalità giuridica di diritto privato nonché a seguito di ulteriore riordino delle funzioni del CONI.

Come condivisibilmente osservato dai primi giudici, *".....tutte le entrate che pervengono all'ACI o agli Automobile Club federati costituiscono fondi destinati nel complesso al perseguimento delle finalità e dello svolgimento dell'attività dell'ente pubblico economico, da considerarsi pertanto a destinazione pubblica; di conseguenza per l'azione risarcitoria proposta in dipendenza del danno riferito a tali entrate, che si assume causato da un soggetto in rapporto di servizio con l'ente stesso, come nel caso di specie, deve essere riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti....."*.

A ciò deve aggiungersi, come correttamente osservato dall'interveniente, che il Tarantino, nel caso di specie, ha assunto anche la qualifica di agente contabile, avendo egli ricoperto la carica di amministratore unico legale rappresentante della fallita Automobile Club Foggia Gestore s.r.l., incaricata della riscossione delle entrate dell'Automobile Club Foggia, con la conseguente sussistenza della giurisdizione di questa Corte in materia di responsabilità contabile.

L'appellante ha eccepito la nullità della citazione sia in ordine alla causa petendi che al petitum.

Sul punto il Collegio ritiene di fare proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 N. di A. c.g.c. le motivazioni espresse nell'impugnata sentenza al punto 3 del considerato in diritto. A tal riguardo è appena il caso di rilevare che nella citazione vengono chiaramente individuate le ragioni di contestazioni della responsabilità del convenuto quale Amministratore unico della Società AC Foggia Gestore s.r.l. e Direttore generale dell'ACI di Foggia.

L'appellante ha eccepito un'istruttoria lacunosa in quanto affidata all'AC Foggia, controinteressata e costituita in giudizio, e alla Curatela, soggetti che, essendo in evidente conflitto di interesse, non avrebbero evidenziato le difficoltà quotidiane che avrebbero potuto ritardare i riversamenti.

Ha lamentato ancora, l'assenza di prova del credito dell'Automobile Club di Foggia nei confronti della fallita, (per

le somme non riversate nelle casse dell'Ente), che sarebbe, altresì, attestata dal decreto con cui il Giudice delegato al fallimento della società Automobile Club Foggia Gestore s.r.l. ha rigettato l'istanza di insinuazione al passivo fallimentare presentata dall'Automobile Club Foggia.

Al riguardo, osserva il Collegio che la fattispecie è riferibile ad una responsabilità propria degli agenti contabili di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 per la specificità dei compiti svolti dal convenuto nella doppia veste di direttore generale dell'ACI di Foggia nonché di amministratore unico e legale rappresentante della partecipata incaricata della riscossione.

Orbene, il soggetto che assume l'incarico di riscuotere entrate dello Stato è un vero e proprio agente contabile ai sensi dell'art. 178 del predetto R.D. n. 827 il quale recita testualmente:

"...Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro".....

Il successivo art. 194 definisce i peculiari obblighi e responsabilità che caratterizzano la figura dell'agente contabile: *" 1.Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a*

discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna.

2. Non possono neppure essere scaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili”.

Con la conseguenza che il PM è tenuto a provare l'ammontare delle somme riscosse e non riversate, mentre è onere dell'agente contabile allegare e provare l'adempimento o il caso fortuito o la forza maggiore.

Nel caso in esame il Tarantino non ha fornito alcuna prova in primo grado delle circostanze che potessero esimerlo dagli addebiti formulati dal PM. Correttamente, quindi, la Sezione ha ritenuto che *“il convenuto anziché esporre plausibili giustificazioni circa il mancato riversamento nelle casse dell'AC Foggia delle somme introitate ai predetti titoli di quote associative e licenze CSAI da parte della Gestore srl ovvero di fornire spiegazioni logiche circa la mancata attivazione da parte dell'AC Foggia nei confronti della predetta società di iniziative finalizzate a conseguire i versamenti non spontaneamente eseguiti, si è diffuso in richiami*

giurisprudenziali circa l'onere della prova del danno e dell'elemento psicologico, quali presupposti necessari ai fini dell'individuazione della responsabilità dell'agente contabile.....".

"Sotto il profilo del comportamento tenuto in veste di direttore generale dell'AC Foggia, parimenti, viene in luce una condotta del tutto antitetica rispetto ai canoni di buona amministrazione in quanto, il Tarantino, proprio per aver un interesse, quale agente contabile della società, confliggente con quello vantato dall'AC Foggia, mai si è attivato per reclamare i versamenti omessi da parte della società Gestore, come il suo ruolo in seno all'ente pubblico gli imponeva....".

In primo grado, il PM ha dimostrato, anche sulla base delle note di debito emesse dall'ACI nei confronti dell'Ente provinciale e da quest'ultimo nei confronti della società fallita, i dettagli dei rapporti di debito/credito insorti tra l'Aci e la fallita nel periodo 2009-2013 in relazione al mancato riversamento delle quote associative e delle licenze CSAI.

In realtà la Procura contabile ha provato, oltre il carico delle somme da riversare, anche l'illiceità del comportamento del Tarantino, la sua ripetuta, gravissima gestione. Infatti, anche dall'esame degli estratti conto della Gestore, depositati in atti, emerge una ripetuta, irregolare gestione da parte del Tarantino che, a fronte di notevoli somme introitate dalla società, indicate senza alcuna causale (solo in alcuni casi si parla

espressamente di versamenti aliquote associative) procedeva con metodica costanza a prelevare tali entrate per autoliquidarsi somme a titolo di missione ovvero per effettuare spese ulteriori, anziché effettuare bonifici nei confronti dell'AC Foggia. Da qui l'infondatezza di quanto sostenuto dall'appellante.

Quanto al ruolo dell'Automobile Club Foggia nessuna rilevanza può avere il fatto che le acquisizioni istruttorie abbiano riguardato gli enti coinvolti potenzialmente controinteressati, in quanto questi ultimi, come osservato pure dalla Procura Generale, non hanno fatto altro che aiutare a ricostruire, per quanto possibile la gestione confusa e disordinata del Tarantino. L'appellante ha lamentato, altresì, che le assunzioni di credito siano state smentite dall'accertamento condotto dal Giudice ordinario in fase di ammissione allo stato passivo.

Come condivisibilmente osservato dall'interveniente il decreto di esecutività dello stato passivo non è idoneo ad esplicitare alcuna efficacia al di fuori della procedura fallimentare a cui afferisce. Inoltre, la fase di esame delle domande di insinuazione al passivo è caratterizzata da un'istruttoria sommaria, i cui risultati possono essere messi in discussione mediante approfondimento nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo che, nel caso di specie, è stato precluso all'Automobile Club Foggia.

L'appellante ha lamentato, ancora, l'omessa valutazione della

situazione patrimoniale e creditoria complessiva del Gestore e dell'AC Foggia sotto la gestione Tarantino. Tuttavia, come puntualizzato, altresì dalla Procura generale nelle proprie conclusioni, nella presente fase del processo contabile, sono inammissibili (oltre che irrilevanti e infondati) gli elementi che l'appellante tenta di introdurre per la prima volta a sua discolpa, quali la valutazione della situazione patrimoniale complessiva dell'Ente danneggiato e della sua partecipata ovvero dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione. Trattasi infatti di nuove eccezioni non sollevate in primo grado rientranti nel divieto previsto dall'art. 193, primo comma, del c.g.c.

In ogni caso, con riferimento, in particolare, all'invocata valutazione della compensazione *lucris cum damno*, come detto non oggetto di pronuncia in primo grado, l'eccezione dell'appellato non può essere accolta. Secondo la consolidata giurisprudenza contabile (tra le tante, Corte dei conti, Sez. II Appello n.605/2018), ai fini dell'applicazione dell'istituto della *compensatio lucris cum damno*, il "fatto" da cui discende l'esistenza di un risultato vantaggioso deve essere dimostrato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti ex art.2729 c.c. dalla parte convenuta in quanto l'*utilitas* attiene, una volta accertatone l'an, alla concreta quantificazione del nocumento, fermi restando gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria (ex multis, Cass. civ. Sez. II n.77/2003; Corte dei conti, Sez. II

Appello n.549/2015). Nel caso di specie non appare provato, in alcun modo, il vantaggio effettivo che l'AC Foggia avrebbe tratto dai mancati versamenti nelle proprie casse di quanto riscosso dal Gestore (identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilità), né l'eventuale corrispondenza dell'utilizzo delle somme indebitamente trattenute ai fini istituzionali dell'amministrazione danneggiata. Né l'asserita presenza di altri crediti non riscossi farebbe venir meno il danno contestato in questa sede.

Quanto al profilo soggettivo e alla eccepita assenza della colpa grave osserva il Collegio che il giudice territoriale ha ben delineato l'elemento psicologico. Ed invero, a fronte della riscossione da parte della Gestore S.r.l. di somme così ingenti, come quelle indicate dalle risultanze informatiche dell'Automobile Club d'Italia, il Tarantino ha disposto autonomamente di tali introiti e non ha offerto alcuna giustificazione sul mancato riversamento se non ipotizzandone un diverso e inammissibile diverso utilizzo. Tale condotta denota, evidentemente, un comportamento contraddistinto non solo da gravissima trascuratezza ma da quello stato psicologico qualificato come dolo, almeno eventuale. Egli, invero, pur consapevole che tale libero utilizzo di denaro pubblico unitamente all'omessa corretta registrazione di tutte le relative operazioni contabili avrebbe potuto realizzare un ammanco di denaro per l'ente beneficiario, ha così agito di fatto accettando

il rischio del realizzarsi del danno stesso.

Quanto al suo ruolo di direttore generale dell'AC Foggia, parimenti viene in luce una condotta del tutto antitetica rispetto ai canoni di buona amministrazione in quanto, il Tarantino, proprio per aver un interesse, quale agente contabile della società, confliggente con quello vantato dall'AC Foggia, ma per la stessa ragione assolutamente consapevole della situazione debitoria, mai si è attivato per reclamare i versamenti omessi da parte della società Gestore, come il suo ruolo in seno all'ente pubblico gli imponeva.

Da ultimo, l'appellante ha eccepito l'assenza di valutazione e pronuncia sulla responsabilità imputabile ad altri soggetti quale esimente, mancata valutazione delle possibili responsabilità di concorrenti nel fatto e corrispettiva, subordinata, riduzione dell'addebito.

Il Collegio ritiene, in proposito, che proprio le modalità con le quali si è sviluppata tutta la vicenda, con il duplice ruolo svolto dal Tarantino, quale amministratore della Gestore e direttore generale dall'AC Foggia, non consentono di fare assumere particolare rilevanza, ai fini dell'asserita ipotesi di corresponsabilità, ai comportamenti tenuti da altri organi della società, quali il Collegio dei revisori e il Commissario straordinario, quest'ultimo intervenuto quando ormai le irregolarità si erano evidenziate.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e conclusivamente,

l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza deve essere confermata.

Le spese di lite come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante ex art. 31 CGC.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di (192,00 - centonovantadue/00 -----)

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio 17 aprile 2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(f.to Giuseppa Maneggio)

(f.to Angelo Canale)

Depositata in Segreteria il 28 giugno 2019

Il Dirigente

f.to Salvatore Antonio Sardella